

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 10 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016) 826)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta dispone ai fini dell'attuazione da parte degli Stati membri:

- della raccomandazione n. 3 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) che esorta i Paesi a qualificare come reato, il riciclaggio di denaro, sulla base della Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e della Convenzione di Palermo del 2001 contro la criminalità organizzata transnazionale. Con tale raccomandazione si chiede ai Paesi di perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi, nell'ottica di includere la più ampia gamma possibile di reati-presupposto (come il terrorismo, il finanziamento del terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di armi, i reati ambientali, la frode, la corruzione, i reati tributari), lasciando al tempo stesso ai Paesi un margine di discrezionalità nelle modalità con cui raggiungere tale obiettivo;

- della Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Tale Convenzione prevede che le Parti adottino misure legislative per facilitare la prevenzione, le indagini e l'azione penale contro il riciclaggio di denaro così come l'effettivo congelamento e confisca dei proventi e degli strumenti di reato;

- di ulteriori norme che prevedono un livello minimo delle sanzioni massime e che qualificano come reato anche l'autoriciclaggio – cioè i casi in cui la persona che ricicla i beni derivanti da un'attività criminosa è anche l'autore del reato-presupposto. Inoltre, la proposta include, tra le categorie generali di reato come reati-presupposto, oltre a quelle fornite dal GAFI e dalla Convenzione di Varsavia, anche la criminalità informatica e i reati per i quali esiste a livello UE una legislazione che definisce i reati-presupposto, rinviando ai pertinenti atti legislativi europei;

considerato che la proposta rientra nel Piano d'azione per il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo, che la Commissione europea ha presentato il 2 febbraio 2016 (COM(2016) 50);

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 individua come oggetto della proposta la previsione di norme comuni minime relative alla definizione delle condotte e delle sanzioni con riguardo ai reati di riciclaggio, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini della direttiva;

- l'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri debbano qualificare come reato di riciclaggio di denaro: 1. la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attività criminosa allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita; 2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi; 3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, della loro provenienza da attività criminosa. Le tre condotte di riciclaggio devono quindi essere sanzionate penalmente qualora commesse con dolo, restando facoltà degli Stati membri la possibilità di sanzionare tali condotte anche a titolo di colpa. La proposta prevede inoltre l'obbligo di punire anche l'autoriciclaggio, ma limitatamente alle prime due ipotesi (conversione o trasferimento dei beni, e occultamento o falsificazione della provenienza illecita), lasciando facoltativo l'autoriciclaggio in caso di acquisto, detenzione o uso consapevole;

- ai sensi dell'articolo 4 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 3;

- in base all'articolo 5 gli Stati membri devono assicurare che i reati di riciclaggio siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, e devono prevedere una reclusione della durata massima di almeno 4 anni. Il comune livello minimo sanzionatorio rafforza l'effetto deterrenza e facilitare la cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria;

- l'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano considerate circostanze aggravanti il fatto che il reato sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale o il fatto che l'autore abbia abusato della propria posizione professionale per consentire il riciclaggio;

- gli articoli 7 e 8 prevedono la responsabilità delle persone giuridiche e le sanzioni ad esse applicabili, riprendendo una formula standard comune ad altri strumenti giuridici dell'UE;

- l'articolo 9 impone agli Stati membri l'obbligo di stabilire la propria giurisdizione per i reati di riciclaggio almeno nei casi in cui il reato è stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio, o oppure se l'autore del reato è un proprio cittadino;

- in base all'articolo 10 gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi;

- gli articoli da 11 a 15 recano disposizioni di coordinamento e sull'entrata in vigore;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme di armonizzazione minima relativamente alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, tra le quali figura espressamente il "riciclaggio di denaro". A tale base giuridica si applica il meccanismo del cosiddetto "freno di emergenza" di cui agli articoli 83, paragrafo 3, suscettibile di essere attivato quando i progetti di direttiva incidano "su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale". Al riguardo, non si ritiene di dover attivare il suddetto meccanismo, anche ai fini delle relative procedure previste all'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale settore di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE, è rispettato poiché il contrasto del riciclaggio internazionale richiede un'attività a livello dell'Unione europea, mirante a qualificare determinate condotte come reato in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in modo da garantire una gestione efficace nelle attività di prevenzione e repressione. Uno dei principali ostacoli al contrasto del finanziamento del

terrorismo è infatti rappresentato proprio dalle differenze esistenti nei quadri giuridici dei Paesi membri;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte sono di armonizzazione minima e si limitano, quindi, a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di rafforzare il quadro normativo volto al contrasto del riciclaggio di denaro, lasciando agli Stati membri la libertà di disporre nel modo più adeguato a seconda delle caratteristiche dei propri ordinamenti giuridici.

Franco Mirabelli